



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 49

Data : 06/06/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 06/06/2011 Numero 49

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI UTILITÀ PUBBLICA

L'anno **duemilaundici** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **19:15**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
ROLFI GIOVANNI	Assessore	X
VIZZA LEONARDO	Assessore	X
PELI SIMONE	Assessore	X
PRATI ALESSANDRO	Assessore	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

L'assessore avv. Leonardo VIZZA riferisce che per effetto di alcune normative, il Giudice di Pace ed il Giudice Monocratico –su richiesta dell'imputato- possono applicare la pena del "lavoro di pubblica utilità" consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso varie enti compresi i comuni.

Dopo aver precisato che l'istituto presuppone una formale adesione degli Enti interessati mediante la stipula di apposite convenzioni con il Ministero di Grazia e Giustizia -o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale territorialmente competente- dichiara che si tratta di una iniziativa importante perché, fra l'altro, concretizza l'idea di una pena che non ha più carattere meramente retributivo ma è finalizzata al pieno recupero del condannato.

Ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che,

-per effetto di alcune disposizioni (D L.vo 274/2000, Legge 145/2004, DPR 309/1990 come modificato dal DL 272/2005 convertito nella legge 49/2006, D. L.vo 285/1992 aggiornato con la legge 120/2010), il Giudice di Pace ed il Giudice Monocratico –in adesione alla richiesta del condannato- possono applicare la pena del "lavoro di pubblica utilità" consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le provincie, i comuni;

- l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero di Grazia e Giustizia (o su delega di quest'ultimo, con presidente del Tribunale territorialmente competente)

-il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni "de quibus";

RITENUTO di condividere le ragioni dell'assessore proponente che giustifica l'adesione con gli apprezzabili scopi dell'iniziativa e specialmente con l'evidente valore educativo che assume consentendo al condannato di svolgere servizi utili alla collettività;

VEDUTO il testo della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, composto di complessivi 8 artt.;

CONSIDERATO che l'adesione non comporta per il comune alcun onere ad eccezione di quello relativo all'assicurazione contro gli infortuni, le malattie professionali, la RC verso terzi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi


DELIBERA

1. DI ATTIVARE presso il comune di Ome il "lavoro di pubblica utilità" che consente al Giudice Monocratico o di Pace –a richiesta dell'interessato- di applicare al condannato la pena del lavoro non retribuito da prestare in favore di determinati enti fra i quali i comuni
2. DI APPROVARE l'allegata convenzione –composta di complessivi 8 artt.- relativa allo svolgimento di lavori di utilità pubblica presso il comune di Ome da parte di condannati;
3. DI AUTORIZZARE il sig Sindaco pro-tempore a stipulare la convenzione de quo con il Presidente del Tribunale di Brescia;
4. DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del competente servizio per gli incumbenti concernenti l'impegno di spesa relativo agli oneri assicurativi;
5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a norma dell'art. 49 - comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
7. di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
8. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: _____ APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data :

Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000.

Ome, li

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe
